# REGOLAMENTO (CEE) N. 1349/85 DELLA COMMISSIONE

## del 23 maggio 1985

## relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82 (4), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che fissa le regole per l'applicazione nel 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (5),

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (7), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 3 luglio 1984 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (9) ; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 1.
(6) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(7) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(8) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(9) GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

*ALLEGATO* I

1. **Programma di esecuzione :** 1984.
2. **Beneficiario :** Programma alimentare mondiale (PAM).
3. **Luogo o paese di destinazione :** Siria.
4. **Prodotto da mobilitare :** frumento tenero.
5. **Quantitativo totale :** 3 014 t.
6. **Numero di partite :** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :**

   VIB, Burgemeester Kessenplein 3, NL-6431 KM Hoensbroek (telex 56396).
8. **Mobilitazione del prodotto :** intervento.
9. **Caratteristiche della merce :** il frumento tenero deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità panificabile minima richiesta per l'intervento (umidità : massimo 14,5 %).
10. **Condizionamento :** alla rinfusa.
11. **Porto d'imbarco :**

    Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo..
12. **Fase di consegna :** fob.
13. **Porto di sbarco :** —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 4 giugno 1985, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco :** dal 20 giugno al 20 luglio 1985.
17. **Importo della cauzione :** 6 ECU / t.

*Nota*

L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.

*BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II*

| Partiets nummer<br>Nummer der Partie<br>Αριθμός παρτίδων<br>Number of lot<br>Numéro du lot<br>Numero della partita<br>Nummer van de partij | Mængde (t)<br>Menge (t)<br>Τόνοι<br>Tonnage<br>Tonnage<br>Tonnellaggio<br>Hoeveelheid (t) | Lagerindehaverens navn og adresse<br>Name und Adresse des Lagerhalters<br>Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού<br>Address of store<br>Nom et adresse du stockeur<br>Nome e indirizzo del detentore<br>Naam en adres van de depothouder | Lagerplads<br>Ort der Lagerhaltung<br>Τόπος αποθηκεύσεως<br>Town at which stored<br>Lieu de stockage<br>Luogo di accantonamento<br>Adres van de opslagplaats |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 193 | ACECO<br>Polderweg 26,<br>Oostwold | Oostwold |
| | 821 | Algemeen Belang b.a.<br>Nijverheidslaan 49-50<br>Musselkanaal | Musselkanaal |